



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MESSINA

in persona del giudice Dott.ssa Francesca Starvaggi, ha pronunciato il seguente

Sentenza

nella causa civile iscritta al n. 4844/2025 R.G. vertente

tra

il

--
rappresentato e difeso dall'Avv. Antonino Parisi

Ricorrente

Contro

Città Metropolitana di Messina, (C.F.: 80002760835), in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dai funzionari delegati,

Resistente

Oggetto: opposizione a verbale di infrazione Codice della Strada.

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato in 17/10/2025, l'odierno ricorrente proponeva opposizione avverso il verbale di contestazione n 10126AX/25 (registro 875) del 12.7.2025 notificato il 18.9.2025, elevato dalla Polizia Metropolitana di Messina per aver violato l'art. 142 del cod. strad. avendo il conducente del veicolo il 24 giugno 2025 circolato in Messina S.P. 43/bis, Sud - Nord, superando il limite massimo di velocità consentito.

Il ricorrente, eccependo, fra gli altri motivi, la mancata omologazione dell'apparecchiatura di rilevamento della velocità utilizzata, chiedeva l'annullamento del verbale opposto.

Veniva fissata la comparizione delle parti.

Si costituiva Città Metropolitana di Messina chiedendo il rigetto del ricorso.

All'udienza del 12 gennaio 2026, la causa veniva discussa e decisa come da separato dispositivo letto nella stessa udienza.

Motivi della decisione

Il ricorrente lamenta l'illegittimità dell'accertamento dell'infrazione in quanto avvenuto con apparecchiatura elettronica senza che fosse stata preventivamente omologata ai sensi di legge.

Il motivo è fondato e va accolto.

Ed invero, l'art. 142, comma 6, codice della strada prevede che lo strumento di

misurazione elettronico della velocità debba essere "debitamente omologato".

La Corte di Cassazione ha recentemente chiarito la distinzione tra i procedimenti di approvazione e omologazione del prototipo, siccome aventi caratteristiche, natura e finalità diverse, poiché l'omologazione ministeriale autorizza la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio, con attribuzione della competenza al Ministero per lo sviluppo economico, nel mentre l'approvazione consiste in un procedimento che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento (cfr. Cass. Ord. n10505 del 19

aprile 2024).

L'omologazione, quindi, consiste in una procedura che – pur essendo amministrativa (come l'approvazione) – ha anche natura necessariamente tecnica e tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l'attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato, requisito, questo, che costituisce l'indispensabile condizione per la legittimità dell'accertamento stesso, a cui pone riguardo la norma generale di cui al comma 6 dell'art. 142 c.d.s..

Funzionalità che, peraltro, a fronte di contestazione del contravventore, deve essere comprovata dalla P.A. dalla quale dipende l'organo accertatore, secondo l'ormai univoca giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr., da ultimo, Cass. n. 14597/2021).

Oltretutto, anche recentemente, la Corte ha precisato che in caso di contestazioni circa l'affidabilità dell'apparecchio di misurazione della velocità, il giudice è tenuto ad accertare se tali verifiche siano state o meno effettuate, puntualizzando che detta prova non può essere fornita con mezzi diversi dalle certificazioni di omologazione e conformità né la prova dell'esecuzione delle verifiche sulla funzionalità e sulla stessa affidabilità dello strumento di rilevazione elettronica è ricavabile dal verbale di accertamento (cfr. Cass. n. 3335/2024).

Cosicché, secondo la Corte di Cassazione l'inequivocabile precetto 142, comma 6, c.d.s., nel prevedere specificamente l'espressione "debitamente omologati" impone necessariamente la preventiva sottoposizione del mezzo di rilevamento elettronico a tale procedura e che, solo se assolta, è idonea a costituire "fonte di prova" per il riscontro del superamento dei prescritti limiti di velocità (cfr. Cass. Ord. n.10505 del 19 aprile 202024).

In proposito rileva che, nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, all'Amministrazione, che viene a rivestire - dal punto di vista sostanziale - la posizione di attrice (ricoprendo, invece, sotto quello formale, il ruolo di convenuta-opposta), incombe l'obbligo di fornire la prova adeguata della fondatezza della sua pretesa. All'opponente, al contrario, qualora abbia dedotto

fatti specifici incidenti o sulla legittimità fornita del procedimento amministrativo sanzionatorio espletato o sull'esclusione della sua responsabilità relativamente alla commissione dell'illecito, spetta provare le circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'Amministrazione (v., ad es., Cass. n. 3837/2001, n. 3837; Cass. n. 2363/2005; Cass. n. 5277/2007; Cass. n. 12231/2007; Cass. n. 27596/3008; Cass. S.U. n. 20930/2009; Cass. n. 5122/2011 e, da ultimo, Cass. n. 4898/2015). Quindi, mentre l'onere dell'allegazione è a carico dell'opponente (il quale deve indicare quali sono gli elementi della fattispecie carenti in fatto e/o in diritto), per quanto concerne l'onere della prova si applica la regola ordinaria sancita dall'art. 2697 c.c.. Una volta formulata l'opposizione, nei limiti in cui la parte opponente abbia sollevato le relative contestazioni, spetta alla P.A. dimostrare i fatti costitutivi ed all'opponente comprovare i fatti impeditivi, modificativi e/o estintivi dell'effetto giuridico del provvedimento sanzionatorio oggetto del giudizio.

Perciò alla modificazione delle regole normali dell'allegazione non corrisponde una modificazione delle regole ordinarie in tema di onere probatorio: se l'opponente ha sollevato contestazioni sull'esistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo, tali contestazioni non onerano l'opponente anche alla prova dell'inesistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo; al contrario, la prova dell'esistenza dei fatti costitutivi dell'obbligo si pone a carico della P.A.

(del resto il D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 6, l'attuale comma 11 e art. 7, l'attuale comma 10 - così come prima la L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 11 - recitano: "Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente").

Orbene, sulla scorta di tale sistematica premessa, consegue che alla P.A., nel predetto giudizio, incombe - ove costituiscano oggetto di contestazione ad opera del ritenuto trasgressore - sia l'assolvimento della prova relativa alla legittimità dell'accertamento presupposto dal provvedimento irrogativo della sanzione amministrativa sotto il profilo dell'osservanza degli adempimenti formali previsti dalla legge, sia quello della piena prova della legittimità del susseguente procedimento sanzionatorio fino al rituale compimento dell'atto finale che consente la valida conoscenza del provvedimento applicativo della sanzione alla parte che ne è destinataria (Cass. Ord. n 1921 del 24/01/2019).

Nel caso di specie, in mancanza della prova da parte dell'amministrazione degli adempimenti sopraindicati, avendone la ricorrente prospettato la mancanza, e non risultando rilevante allo scopo la mera approvazione preventiva del mezzo di rilevazione, siccome non equipollente all'omologazione ministeriale, l'accertamento in questione va ritenuto illegittimo.

Il ricorso va, pertanto, accolto ed annullato il verbale opposto.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico di Città Metropolitana di Messina e liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e che non si è svolta la fase istruttoria, applicando i minimi tabellari, in considerazione della ripetitività e semplicità della causa.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Messina, definitivamente pronunciando sul procedimento n 4844/2025 R.G. disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così dispone:

- accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il verbale n 10126AX/25 (registro 875) del 12.7.2025 dalla Polizia Metropolitana di Messina;
- condanna Città Metropolitana di Messina al pagamento delle spese del giudizio che liquida in complessivi _____ per spese non imponibili, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.

Così deciso in Messina, 12.01.2025

Il G.d.P.
(Francesca Starvaggi)